

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

“ANIMAL LAW ITALIA” ETS¹ (Ente del Terzo Settore)

PREAMBOLO

I. Animal Law Italia fonda il proprio impegno sulla considerazione che gli animali non umani sono esseri viventi dotati di sensibilità, portatori di interessi propri e di una intrinseca dignità, del diritto alla vita e all'incolumità fisica; proclama quindi la necessità che gli stessi siano riconosciuti soggetti di diritto.

II. Nel solco della accresciuta sensibilità verso l'eguale esistenza degli altri animali, ALI intende offrire un contributo qualificato alla ricerca e discussione pubblica nell'ambito degli Animal Studies, quale passo fondamentale per il raggiungimento di una società equa.

III. In tale ottica, ALI svolge un'analisi approfondita e multidisciplinare delle complesse relazioni tra esseri umani e altri animali, al fine di ricercare e proporre forme nuove di convivenza sul pianeta, a vantaggio dell'accrescimento della cultura e soprattutto quale stimolo per il progresso etico della società.

§ 1 – Denominazione, sede, durata.

(1) L'associazione denominata **“Animal Law Italia”, “ALI” in forma di acronimo**, Ente del terzo settore, ha sede nel comune di Bari ed opera sull'intero territorio nazionale. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo, mentre il trasferimento in altra città dovrà essere disposto con delibera assembleare di modifica dello statuto. A seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione utilizzerà anche l'acronimo “ETS” nella denominazione.

(2) La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

§ 2 – Attività di interesse generale, finalità

(1) L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato a favore della collettività delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore: d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative; e) interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo; i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle suddette attività.

(2) In particolare, ALI persegue la finalità di costruire una società in cui le esigenze, gli interessi e la dignità degli altri animali siano presi in considerazione e tutelati. A tal fine, l'associazione si adopera, per il tramite dei propri organi e membri, per contribuire positivamente al dibattito pubblico e scientifico sull'avanza-

¹ L'utilizzo dell'acronimo ETS all'interno della denominazione è sospensivamente condizionato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

mento dei diritti animali, attraverso attività di studio, ricerca e divulgazione; promuove il progresso del diritto animale, attraverso proposte legislative, nonché sorvegliando sulla corretta applicazione delle leggi esistenti; pubblica in forma liberamente consultabile una rivista online; organizza seminari, convegni divulgativi ed eventi formativi, anche in collaborazione con università, ordini professionali, enti di alta formazione, altre associazioni, fondazioni o altri enti pubblici e privati.

(3) L'associazione potrà realizzare i propri scopi anche attraverso attività strumentali, complementari, affini o connesse, direttamente o indirettamente, con gli scopi sopra descritti. ALI potrà inoltre svolgere in via accessoria e non principale attività di natura economica strettamente connesse alle proprie finalità istituzionali, nei confronti dei soci e di terzi.

(4) Per la realizzazione di tali scopi, ALI potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni mobili o immobili; fare contratti e/o accordi con terzi in genere; promuovere eventuali diffide stragiudiziali e azioni legali in sede civile e amministrativa, presentare esposti, segnalazioni e denunce nonché costituirsi parte civile nei processi in cui si procede per reati contro gli animali e l'ambiente e reati correlati o connessi; aderire ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

(5) Le attività di interesse generale di cui al primo punto e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali dei propri aderenti.

(6) ALI può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

§ 3 – Volontari, sostenitori, dipendenti e collaboratori

(1) Le attività di ALI possono essere svolte attraverso volontari che prestano la propria attività personale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico. I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

(2) Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative attraverso un contributo economico nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo. I sostenitori non godono dell'elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

(3) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

§ 4 – Associati

(1) Possono essere soci di Animal Law Italia le persone fisiche e giuridiche che condividendo le finalità dell'associazione, si impegnano a rispettarne lo statuto e le delibere degli organi amministrativi adottate in conformità con lo Statuto. Gli aspiranti soci non devono condurre uno stile di vita contrario alle finalità associative. L'Assemblea può introdurre requisiti più stringenti per l'accettazione delle richieste di iscrizione, purché secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite da ALI e le attività di interesse generale da questa svolta. Il numero degli aderenti è illimitato.

(2) L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso del socio.

(3) La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

(4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

(5) L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere ad ALI; essi non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'associazione. Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio direttivo.

(6) Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica un bollettino periodico di aggiornamento sulle attività dell'associazione. Il diritto di voto attivo e passivo spetta a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi. L'associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

(7) La qualità di socio si perde: per dimissioni; per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite; per espulsione; per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

(8) In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine, il Consiglio direttivo provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorsi ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. Il socio escluso per morosità può chiedere di iscriversi nuovamente, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

(9) L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa audizione dell'interessato, in caso di condotta contraria alle finalità dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

§ 5 – Organizzazione e amministrazione

(1) Organi necessari di ALI sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente. I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi.

(2) L'Assemblea dei soci si riunisce ogni volta in cui sia necessario ed è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo. La stessa, in sede ordinaria: approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale; nomina e revoca gli amministratori; nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; destina avanzi di gestione alle attività istituzionali; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza. In sede straordinaria: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

(3) Il Consiglio direttivo può richiedere all'Assemblea dei soci di ratificare le proprie deliberazioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli organi sociali sono esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell'associazione, fermo restando che gli stessi continueranno a rispondere delle obbligazioni contratte dall'associazione nei confronti dei terzi, con i rispettivi patrimoni personali.

(4) L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consultivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo, ove presente.

(5) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, va comunicato via e-mail con un preavviso di almeno 10 giorni. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite modalità che garantiscano la discussione simultanea.

(6) Ciascun socio con diritto di voto può esprimere un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

(7) In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale, personalmente o tramite deleghe; in seconda convocazione, è valida se sono presenti almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria richiede sempre la presenza dei 2/3 del totale dei soci, anche tramite deleghe. Ai fini del computo del quorum, i soci collegati a distanza si considerano presenti.

(8) L'Assemblea nomina un proprio segretario, che redige un succinto verbale che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

(9) Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo, tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di sostituti, anche se tale votazione non era indicata come ordine del giorno nell'avviso di convocazione.

(10) Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. I dissenzienti devono comunque essere citati nel verbale e verranno quindi esonerati dalle eventuali responsabilità che tali decisioni potranno comportare.

(11) L'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto a maggioranza di 2/3 degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, del Presidente o di almeno cinque soci.

(12) Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell'associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni mobili e immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

(13) Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori eletti dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per quattro anni. Ogni associato può esprimere al massimo un numero di quattro preferenze e vengono designati i primi della graduatoria quali componenti il Consiglio direttivo, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti.

(14) Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea; in ogni momento, possono essere attribuite altre cariche ritenute utili.

(15) Il Consiglio direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori, ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi simili e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i due terzi degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

(16) In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori o l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e il bilancio preventivo, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

(17) Il Consiglio direttivo approva entro il 30 maggio il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

(18) Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

(19) La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente. Il Presidente rappresenta in giudizio l'associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'associazione quale parte civile in procedimenti penali.

(20) In casi di oggettiva necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti necessari ad evitare pregiudizi all'associazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

(21) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti. In caso di disaccordo, il Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per provvedere alla sostituzione.

(22) L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. L'Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due anni, sono rie-

leggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

(23) L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'associazione. L'Organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del Terzo Settore.

(24) Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

§ 6 – Risorse economiche, bilanci

(1) L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; danni patrimoniali, sia giudiziari sia stragiudiziali; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi.

(2) Gli esercizi sociali dell'associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo esamina le annotazioni di cassa ed i giustificativi di spesa, predisponde le bozze del rendiconto e prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sulla gestione e il rendiconto preventivo. Il bilancio con i relativi allegati deve essere depositato presso la sede almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

(3) Il patrimonio di ALI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

(4) Eventuali avanzi di gestione sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.

(5) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a € 100.000 annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

(6) L'adesione ad ALI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori in denaro o natura a titolo di liberalità. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato ad ALI a titolo di versamento al patrimonio sociale.

(7) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

§ 7 – Norme finali

(1) L'associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge. L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore o le altre disposizioni vigenti al momento della devoluzione.

(2) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia e segnatamente al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.